

CAMERA DEI DEPUTATI N. 288

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRETI, DI GIESI, RIGHETTI, AMADEI, CIAMPAGLIA,
LONGO PIETRO, LUPIS, MASSARI, MATTEOTTI, NICO-
LAZZI, REGGIANI, ROMITA, SCOVACRICCHI, TANASSI,
VIZZINI**

Presentata il 10 agosto 1976

Nuovo ordinamento del teatro di prosa

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione in cui versa, nel nostro paese, il teatro di prosa a tanti anni dall'avvento delle istituzioni democratiche repubblicane, ci induce a sottoporre al vostro esame ed approvazione la presente proposta di legge.

La assenza nella legislazione italiana di una normativa che disciplini organicamente il teatro di prosa ha, a nostro avviso, non soltanto inibito lo sviluppo ed il rinnovamento della nostra drammaturgia, ma ha anche compromesso il grande impegno creativo e comunitario dell'attività drammatica che è cresciuta, in quest'ultimo trentennio, in modo addirittura disorganico, disordinato e contraddittorio, perpetuando alcune delle eredità tipiche dello Stato autoritario. Tale situazione ha assecondato la mancanza, da parte degli organi statali, della giusta considerazione, per un settore altamente culturale e creativo qual'è quello del teatro di prosa. Le attività teatrali, infatti, sono tuttora ordinate non da norme organiche, ma da una prassi che esercita un illogico prelievo fiscale sulle rappresentazioni teatrali e dal permanere di concezioni ed organismi che risentono dell'eredità del vecchio regime autoritario.

Oggi il teatro di prosa italiano in generale e gli otto teatri stabili esistenti nel nostro paese attraversano un periodo di grave crisi. Il teatro non è all'altezza del reale fabbisogno che cresce nella collettività nazionale ed è assolutamente inadatto a coprire tutta la realtà del paese.

La prepotente espansione della domanda di teatro, che oggi interessa tutte le classi sociali, esige una nuova e moderna articolazione della vita teatrale, fondata su agili e funzionali strutture che occorre attivare spostando l'interesse pubblico sul controllo dell'intera attività teatrale, della produzione, della distribuzione, della ricerca, della sperimentazione e dell'animazione, in modo da orientare non soltanto attraverso ristrette rappresentanze, ma con forme più ampie di partecipazione, l'espandersi dei nuovi processi di comunicazione.

In ordine a tali presupposti, la nostra proposta di legge mira a risolvere le attuali disfunzioni del teatro di prosa ed a far assumere ad esso un preminente interesse pubblico ai fini della diffusione della cultura; garantisce la libera espressione dell'attività teatrale favorendo i processi di sviluppo nelle comunità e collegandolo ad

una più ampia politica della cultura. La presente proposta, inoltre, mira ad impedire che l'attività teatrale ristagni in un orizzonte troppo chiuso. Stimola, pertanto, la ricerca drammaturgica ed assicura una mobilità delle varie esperienze teatrali; favorisce, inoltre, il consolidamento di tutte le tendenze che agiscono in modo correttamente antagonista rispetto a talune distorsioni dei « mass media ».

Onorevoli colleghi, i fenomeni di massificazione che oggi minacciano da vicino i

rapporti umani e lo stesso tessuto civile della nostra società ci dicono che alla crisi delle comunicazioni ed alla conseguente sofferenza sociale si può ovviare con una nuova strategia della cultura che promuova la ricomposizione dei processi comunicativi entro ambiti territoriali omogenei.

La nostra proposta tende, infine, come si evince dall'articolato, ad ampliare e modificare la sfera della produzione teatrale e rivede anche il processo distributivo attraverso cui il teatro si diffonde.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo Stato riconosce il teatro di prosa quale attività essenziale alla vita della cultura e della società, per il libero dibattito delle idee, per l'evoluzione delle forme artistiche, per la diffusione della lingua e dei dialetti italiani, per la possibilità di coinvolgere vaste masse popolari, contribuendo alla loro elevazione intellettuale e morale, per la conservazione e il rinnovamento delle tradizioni nazionali nel campo della drammaturgia, dell'interpretazione, della messa in scena, ed infine quale mezzo vivo e diretto di scambio culturale con i paesi stranieri.

ART. 2.

L'interesse dello Stato concretantesi in provvedimenti di aiuto finanziario e di coordinamento tecnico, si dirige in modo particolare alle seguenti forme di attività teatrale:

a) teatri a gestione pubblica, regionale o comunale, già costituiti o da costituirsi, in comuni di non meno di 200.000 abitanti, e in non più di un comune in ciascuna Regione;

b) compagnie a gestione privata, che svolgano programmi di particolare valore letterario o scenico, con prevalente attenzione al repertorio italiano;

c) compagnie a gestione sociale o cooperativa, che rappresentino lo sforzo della categoria dei teatranti, nel senso di un lavoro di gruppo autonomo e senza fini di lucro;

d) teatro di sperimentazione e di ricerca;

e) animazione teatrale nelle scuole primarie e secondarie, insegnamento ed attività teatrale nella fascia universitaria;

f) scuole d'arte drammatica, con particolare riguardo all'Accademia d'arte drammatica «Silvio D'Amico», con sede in Roma;

g) teatro d'amatori, sorto dallo sforzo spontaneo delle classi lavoratrici attraverso i loro organismi sindacali o le Associazioni per il tempo libero;

h) gruppi di teatro in lingua italiana all'estero, e compagnie italiane che intendano effettuare *tournées* in paesi stranieri;

i) gruppi di teatro dialettale, o rappresentativi di minoranze etniche.

ART. 3.

Per il coordinamento e l'incremento delle attività di cui alle lettere a), b), c), d), g) e i), dell'articolo 2, è costituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per il teatro di prosa, presieduta dal Ministro dello stesso dicastero e così composta:

il direttore generale dello spettacolo;

il capo dell'Ispettorato per il teatro di prosa;

un rappresentante del Ministero dei beni culturali;

un rappresentante dell'Ente teatrale italiano;

un rappresentante dell'Agis;

tre rappresentanti delle Federazioni unitarie di lavoratori dello spettacolo;

due rappresentanti degli autori drammatici italiani, designati dalle associazioni di categoria;

sei rappresentanti delle Regioni, di cui almeno uno di una Regione a statuto speciale;

un rappresentante dei critici drammatici, designato dall'associazione di categoria;

un rappresentante del Ministero del tesoro.

La Commissione si riunisce regolarmente ogni tre mesi, salvo convocazioni straordinarie da parte del Ministro ovvero sollecitate da un terzo dei suoi membri.

ART. 4.

Per il coordinamento e l'incremento delle attività di cui alle lettere e), f), dell'articolo 2, è costituita la Commissione interministeriale per i rapporti tra teatro e scuola, così composta:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, uno dei quali appartenga all'Ispettorato per l'istruzione artistica;

due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo;

il direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica « Silvio D'Amico »:

due provveditori agli studi, uno del centro-nord ed uno del sud o delle isole;
un docente universitario di storia del teatro o storia dello spettacolo;
un docente universitario specialista di problemi didattici.

La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 5.

Per il coordinamento e l'incremento delle attività di cui alla lettera h) dell'articolo 2 è costituita la Commissione interministeriale per la diffusione del teatro italiano all'estero, così composta:

due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo;
un rappresentante degli Istituti di cultura italiana all'estero;
un rappresentante della Società « Dante Alighieri »;
un docente universitario di nazionalità italiana, attivo in una università europea;
un docente universitario, di nazionalità italiana, attivo in una università extra europea;
un rappresentante della Società italiana autori ed editori.

La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 6.

L'Ente teatrale italiano ha il compito di gestire i teatri di sua proprietà o da esso presi in appalto; di reperire nuovi spazi per il teatro, specialmente nei luoghi ove essi siano carenti o siano stati alienati per altro uso; di curare la distribuzione degli spettacoli delle compagnie professionistiche italiane, in tutto il territorio nazionale; di promuovere iniziative per la circolazione degli spettacoli di ricerca e di sperimentazione.

È fatto divieto all'ETI di distribuire spettacoli dei Teatri stabili a gestione pubblica che possiedano teatri propri; essi effettueranno i propri scambi di spettacoli nelle proprie sedi, attraverso piani di cooperazione interregionale o intercomunale.

ART. 7.

L'Istituto del dramma italiano ha il compito di stimolare la produzione drammaturgica italiana e di incoraggiare con ogni mezzo la sua realizzazione scenica ai migliori livelli artistici.

A tale scopo esso può:

selezionare testi da segnalare agli Stabili e alle compagnie;

organizzare concorsi ed attribuire premi ad autori ed interpreti di opere italiane;

pubblicare testi, materiale critico, annuari, statistiche e notiziari sulla produzione italiana;

promuovere direttamente o indirettamente spettacoli o cicli di spettacoli di autori italiani;

contribuire con pubblicazioni allo studio ed alla ricerca storica sulla drammaturgia italiana;

indire congressi, convegni e tavole rotonde;

concedere aiuti finanziari alle compagnie che mettono in scena nuove opere italiane, sui fondi a tale scopo messi a disposizione dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto del dramma italiano deve essere composto per almeno tre quarti di autori drammatici designati dalle Associazioni di categoria.

ART. 8.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per il dramma antico verrà sciolto.

Il suo patrimonio verrà trasferito alla competenza del Ministero dei beni culturali.

La produzione degli spettacoli nei teatri storici costituenti tale patrimonio, è demandata alle Regioni ove tali teatri hanno sede.

ART. 9.

I pareri della Commissione centrale per il teatro di prosa sono vincolanti per:

il riconoscimento della legittimità di nuovi teatri stabili;

la formulazione di piani annuali e biennali di incremento al teatro;

l'assegnazione di contributi agli organismi produttivi;

l'assegnazione di fondi alle Regioni per le attività teatrali;

l'assegnazione di contributi all'Ente teatrale italiano e all'Istituto del dramma italiano.

La Commissione approva il proprio regolamento.

ART. 10.

I pareri della Commissione interministeriale per i rapporti fra teatro e scuola sono vincolanti per:

l'assegnazione di contributi all'Accademia nazionale d'arte drammatica « Silvio D'Amico » per il suo normale funzionamento, nonché per borse di studio agli allievi, per la produzione di spettacoli e per viaggi di studio all'estero;

il riconoscimento delle scuole private d'arte drammatica, e l'assegnazione di contributi alle Regioni per iniziative in questo campo;

la definizione dei criteri istitutivi dell'animazione teatrale nelle scuole d'ogni ordine e grado, nonché della formazione e qualificazione del personale ad essa necessario;

l'assegnazione di contributi ai Centri universitari teatrali;

la segnalazione ai Provveditori di spettacoli o compagnie che possano interessare la popolazione scolastica per la loro potenzialità culturale.

La Commissione approva il proprio regolamento.

ART. 11.

I pareri della Commissione interministeriale per la diffusione del teatro italiano all'estero sono vincolanti per:

l'assegnazione di contributi a teatri stabili e compagnie che visitino paesi stranieri, con repertorio nazionale;

la formulazione di piani di diffusione del repertorio, e di attività culturali a ciò connesse, in paesi stranieri, con particolare riguardo a quelli ove risiedono lavoratori italiani;

la partecipazione dell'Italia a festival internazionali di teatro e a congressi internazionali di studi sul teatro.

La Commissione approva il proprio regolamento.

ART. 12.

Per il conseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 è iscritto nel bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo annuale di lire 10 miliardi per il primo biennio di applicazione della presente legge; per lo stesso periodo, è iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un fondo annuale di lire 3 miliardi per il suo contributo al rapporto teatro-scuola; sempre per lo stesso periodo è iscritto nel bilancio del Ministero degli affari esteri un fondo annuale di lire 3 miliardi per il suo contributo alla diffusione del teatro italiano all'estero.

Trascorso il primo biennio, lo stanziamento è incrementato del 10 per cento per ogni biennio di esercizio.

ART. 13.

Per i corrispettivi derivanti dalla rappresentazione di opere drammatiche di prosa, l'imposta sugli spettacoli di cui al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640, è ridotta del 50 per cento.

Per la rappresentazione di opere nuove di autore italiano, tale imposta non è dovuta.

ART. 14.

Per il proseguimento delle finalità della presente legge, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato delega alle Regioni le facoltà ed attribuisce i mezzi per concedere:

finanziamenti ad attività teatrali sorte ed operanti nel territorio;

costituzione di centri polivalenti di cultura per le masse lavoratrici ove possano includersi gli spazi e le attrezzature necessarie al lavoro teatrale;

finanziamenti a scuole d'arte drammatica, a iniziative associazionistiche, a gruppi sperimentali, a centri di cultura teatrale collegati alla vita universitaria, scolastica, editoriale.

ART. 15.

Trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni norma in contrario e ogni disposizione incompatibile col presente provvedimento sono abrogate.